

Determinazione del Dirigente
del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Data: 22/06/2015

n.39-18737/2015

OGGETTO: Progetto: *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno”;*

Comune: **Settimo T.se (TO) – Via Cebrosa (Autostrada A/4);**

Proponente: **Società Perino Piero s.r.l.,**

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

in data 17/3/2015 (prot. Città M. n. 40347), Società Perino Piero s.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”*, nel Comune di Settimo T.se, Via Cebrosa (Autostrada Torino/Milano A/4), in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *“Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”;*

- in data 17/3/2015, è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs. n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”* la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 9/4/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto, con l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;

- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. Città Metropolitana n. 51703, del 7/4/2015, si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell'opera si trova nel Comune di Settimo T.se nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'area con accesso da Via Cebrosa, all'altezza dell'Autostrada A/4 - Torino/Milano;
- nell'ambito del cantiere di cui sopra si inserisce la campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/manutenzione, nell'ambito della riqualificazione urbana relativa al cantiere sito in Settimo T.se, per il recupero dei manufatti a seguito degli interventi di demolizione manufatti per l'adeguamento dell'Autostrada Torino/Milano A/4, Lotto 1.0.2, Km 0+621 (Catasto Terreni: Fg. 3900, part. 47) con area di accesso da Via Cebrosa,;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile OM TRACK Apollo, matricola 99C06500T, anno 2003, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (dichiarati circa 15.500 mc.) classificati come rifiuti speciali (inerti) non pericolosi, sono costituiti da laterizi, miscele bituminose, intonaci e conglomerati di cemento armato e non derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con CER:
 - 17.09.04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
 - 17.03.02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui 17.03.01;
- si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa due (2) mesi;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria è pervenuto il seguente parere:

- con nota del 22/4/2015, prot. n. 16179/VI/2, il Comune di Settimo T.se, Settore Territorio, Servizio Urbanistica, non ha segnalato particolari osservazioni sul trattamento dei rifiuti, salvo trasmettere copia dell'autorizzazione comunale n. 1/2015, del 2/3/2015, della cosiddetta deroga acustica rilasciata alla società in oggetto;
- L'ARPA Piemonte – Dipartimento di Torino - con nota del 11/5/2015, prot. n. 37923, ha segnalato le seguenti osservazioni:
 - in materia di acustica - è opportuno che la Società Perino Piero s.r.l. " provveda alla valutazione dell'impatto acustico, anche rispetto ai limiti differenziali L_d , poiché alcuni ricettori sono nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Settimo T.se collocati nella classe V ";
 - in materia di diffusione della polvere – al fine di evitare eventuali dispersioni di polveri a causa degli agenti atmosferici, è opportuno che la Società in oggetto adotti opportuni provvedimenti al

riguardo. Tali accorgimenti sono necessari, anche per motivi di sicurezza legati alla viabilità della vicina sull'autostrada TO/MI.

- L'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:

- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 269-57649/2008 del 18/11/2008 (integrata con D.D. n. 2-7319 del 19/2/2009) del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, nell'Allegato A e B, contiene una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- si rileva che, nella documentazione allegata alla domanda, sono state riportate le modalità previste per la gestione dei cumuli (trattasi di circa 15.500 mc, verranno effettuati sei test in sei lotti diversi) del materiale da trattare presso l'impianto in oggetto. Comunque, in ogni caso si dovrà fare riferimento agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i., nonché alla verifica di conformità alla Circolare del Minist. Amb. e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05;

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta autorizzativo della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
 - per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalle norme UNI di settore;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - posizionare l'impianto di triturazione in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito;
 - valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella loro globalità dell'intervento (demolizione opere/edifici, movimentazione dei materiali e recupero dei rifiuti);
 - prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o

incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera.

L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;

- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni della determinazione n. 269-57649/2006 del 18/11/2008 e n. 2-7319 del 19/2/2009, del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica n. 1/2015 e sue eventuali s.m.i., rilasciata dal Comune di Settimo T.se in data 2/3/2015, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- la società in oggetto dovrà rispettare le osservazioni espresse dal parere dell'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, con nota del 11/5/2015, prot. n. 37923 che seguono:
 - valutare l'impatto acustico "anche rispetto ai limiti differenziali L_D , poiché alcuni ricettori sono nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Settimo T.se collocati nella classe V";
 - adottare adeguati provvedimenti a protezione dei cumuli dei materiali stoccati al fine di ridurre la dispersione delle polveri (Tali accorgimenti sono necessari, anche per motivi di sicurezza legati alla viabilità della vicina sull'Autostrada TO/MI), nel rispetto delle prescrizioni autorizzative in essere;
- **quanto specificato nell'ambito della presente determinazione**, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto **è da intendersi quale prescrizione.**

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. - "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 - "D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività";
- la Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;

– Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, **il progetto in oggetto**, di *“Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno”* nel Comune di Settimo T.se, presentato dalla Società **Perino Piero s.r.l.**, con sede legale in Robassomero (TO), Via G. Losa n. 54, Codice Fiscale e Partita IVA 07584960012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse sopra dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di **sessanta** giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data:

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Paola Molina)
(f.to in originale)

GA/